
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Declaratoria di incompetenza da parte del giudice, riassunzione davanti al giudice ritenuto competente: questi può rilevare d'ufficio la propria incompetenza entro la prima udienza

Quando - a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito - la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla. Pertanto, nel caso di giudizio regolato dalla norma dell'art. 183 c.p.c. nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. c-ter), convertito, con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005 ed entrato in vigore il 1 marzo 2006 D.L. n. 273 del 2005, ex art. 39-quater convertito, con modificazioni dalla L. n. 51 del 2006, il conflitto va elevato nell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa (udienza di effettiva trattazione).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.7.2015, n. 16143

...omissis...

Il Tribunale di Palmi declinava la competenza su tutta la controversia con ordinanza del 12 giugno 2012 e la causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Lamezia Terme dalla debitrice opponente con comparsa in riassunzione, a seguito della quale si costituiva la terza chiamata con comparsa depositata in cancelleria, nella quale in via preliminare invitava il giudice della riassunzione a sollevare conflitto di competenza, mentre la creditrice opposta si costituiva depositando comparsa nell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa del 2 aprile 2013.

Il tribunale lametino in detta prima udienza, dopo lo scambio di deduzione a verbale da parte dei difensori, rinviava all'udienza del 19 luglio 2013, disponendo che la propria cancelleria acquisisse il fascicolo d'ufficio del procedimento davanti al Tribunale di Palmi.

All'udienza del 19 luglio 2013, all'esito di deduzioni a verbale dei difensori, il tribunale si riservava genericamente, concedendo alle parti termine di giorni trenta per deposito di note illustrative.

All'esito pronunciava l'ordinanza di elevazione del conflitto.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., veniva richiesto al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito, veniva fissata l'odierna adunanza.

Considerato quanto segue.

Il Tribunale di Lamezia Terme ha elevato il conflitto adducendo che erroneamente, in violazione della regola di competenza funzionale operante sull'opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale di Palmi ha declinato la competenza anche su detta opposizione, mentre avrebbe dovuto alternativamente trattenere tutta la controversia per ragioni di connessione fra le cause cumulate o trattenere quella di opposizione e rimettergli, previa separazione, la causa verso la terza chiamata oppure rimettergli l'intero cumulo di cause, ma previa revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di incompetenza ad emetterlo.

Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria della competenza del Tribunale di Palmi su tutta la controversia, reputando la sua competenza funzionale sull'opposizione al decreto e nel contempo l'esistenza per ragioni di connessione anche sulla domanda contro la terza chiamata.

Il Collegio ritiene che l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio sia inammissibile, in quanto proposta tardivamente dal Tribunale di Lamezia Terme.

Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "Quando - a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito - la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre

la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; nè rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perchè la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla" (Cass. (ord.) n. 11185 del 2008; (ord.) n. 10845 del 2011; (ord.) n. 15951 del 2012; (ord.) n. 17811 del 212; (ord.) 16888 del 2013).

Ora, nel caso di specie, tenuto conto che il giudizio è regolato dalla norma dell'art. 183 nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. c-ter), convertito, con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005 ed entrato in vigore il 1 marzo 2006 D.L. n. 273 del 2005, ex art. 39-quater convertito, con modificazioni dalla L. n. 51 del 2006, il Tribunale avrebbe dovuto elevare il conflitto già nell'udienza del 2 aprile 2013, che fu di effettiva trattazione, mentre in quella udienza venne disposto un rinvio.

D'altro canto, se pure si ritenesse che detto rinvio fu un rinvio prosecutorio delle attività dell'udienza del 2 aprile 2013, di modo che anche l'udienza del 13 luglio successivo continuò ad essere prima udienza di comparizione, si dovrebbe considerare che nemmeno in essa il potere officioso di cui all'art. 45 c.p.c. venne esercitato, poichè il giudice concesse un termine per note illustrative e si riservò all'esito, per poi esercitarlo solo con l'ordinanza di scioglimento della riserva e ciò, peraltro, senza preannunciare nella detta udienza l'intenzione, se non di provvedere ai sensi dello stesso art. 45 c.p.c., di voler esaminare la questione dell'elevazione del conflitto. Circostanza quest'ultima che, in ipotesi che non è necessario verificare, avrebbe potuto far ritenere manifestata l'intenzione di esercitare il potere di elevazione del conflitto.

Ne segue che il conflitto è stato sollevato tardivamente ed il giudizio dovrà quindi proseguire davanti al Tribunale di Lamezia Terme.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio. Fissa per la riassunzione davanti al Tribunale di Lamezia Terme il termine di cui all'art. 50 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 20 maggio 2015.